

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4443

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DIAZ, BIANCHI BERETTA, ANSELMI, CAPPIELLO, CIMA, GROSSO, POLI BORTONE, BALBO, BARBIERI, BECCHI, BERTONE, BEVILACQUA, CAPECCHI, DI PRISCO, GRAMAGLIA, BERNOCCO GARZANTI, MIGLIASSO, MINOZZI, SANNA, SERAFINI ANNA, TADDEI

Presentata il 20 dicembre 1989

Disposizioni per la disaggregazione per sesso nelle rilevazioni statistiche

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende dare effettiva attuazione al principio della imparzialità e della completezza dei dati statistici.

In particolare, allo stato attuale, appare parziale ed incompleta la rilevazione ma, soprattutto, l'elaborazione e la pubblicazione di dati statistici che diano conto della composizione sociale distinta per sesso.

Sembra invece alle proponenti che nei fenomeni oggetto dell'indagine statistica, l'esistenza di soggetti di sesso diverso rappresenti una variabile sostanziale in quanto costitutiva della struttura sociale.

D'altro canto, manca a tutt'oggi una scelta metodologica di rilevazione omogenea per tutti gli enti ed istituti preposti

alla raccolta dei dati statistici. Di conseguenza gli uffici dei Ministeri, delle regioni e degli altri enti territoriali, le camere di commercio e altri organi pubblici di informazione statistica utilizzano metodologie proprie, spesso diverse tra loro, anche perché finalizzate ad uso interno. Ne deriva che su un medesimo fenomeno vengono effettuate una pluralità di rilevazioni disomogenee e tra loro discordanti.

Inoltre, in un regime così caotico, privo di un coordinamento globale, l'accesso al dato informativo non è sempre garantito ma è spesso affidato al rapporto personale dell'utente con qualche operatore particolarmente sensibile e disposto a collaborare.

In altri casi, il diritto all'informazione si trasforma in una operazione altamente onerosa per l'utenza sulla quale hanno modo di lucrare le strutture private a cui gli enti pubblici affidano, di fatto, il monopolio dell'informazione.

Per citare un esempio: una ricerca sulla titolarità di impresa che richiedeva di rilevare le iscrizioni delle ditte nei registri delle camere di commercio, ha comportato un onere economico rilevante per ottenere la disponibilità dei dati dall'unico centro privato che dispone di queste informazioni.

Un'occasione per superare alcuni degli inconvenienti indicati è stata offerta dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 322 del 1989 (emanato su delega al Governo conferita dall'articolo 24 della legge n. 400 del 1988), nel quale, all'articolo 3, viene stabilita la dipendenza funzionale dall'ISTAT di tutti gli uffici di statistica delle amministrazioni centrali dello Stato e delle aziende autonome. Tale disposizione costituisce infatti la premessa necessaria perché venga risolto il problema della omogeneità del sistema di rilevazione ma lascia aperto quello relativo alla rilevazione, elaborazione e pubblicazione dei dati disaggregati per sesso.

In merito, è opportuno rilevare che, negli ultimi anni, è cresciuta l'esigenza, avvertita da molte donne, di superare una lettura neutra dei fenomeni sociali al fine di individuare strategie di intervento

capaci di valorizzare le differenze di sesso.

Numerose proposte di legge, alcune delle quali in fase di approvazione, si muovono in questa direzione ma evidentemente la loro efficacia attuativa dipenderà dalla conoscenza sempre più precisa delle esperienze, delle scelte e dei percorsi che caratterizzano le diverse « storie » individuali e collettive.

Per questi motivi, con la presente proposta di legge si intende dare concreta attuazione al principio, contenuto nella lettera *d*), comma 2, dell'articolo 2 della legge n. 400 del 1988, il quale stabilisce che il Governo, nella elaborazione della riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica, deve garantire « il principio dell'imparzialità e della completezza nella raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei dati ».

L'articolo unico della presente proposta statuisce perciò al comma 1 l'obbligo per l'ISTAT di contemplare il criterio della disaggregazione per sesso in occasione della formulazione delle nomenclature e metodologie di base di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *e*) del decreto legislativo n. 322 del 1989, e al comma 2 dispone per l'ISTAT e per tutti gli enti pubblici dotati di uffici statistici l'obbligo della disaggregazione per sesso dei dati stessi, non solo nella fase della raccolta, ma anche in quella dell'elaborazione, pubblicazione e diffusione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nella predisposizione delle nomenclature e delle metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) indica fra i criteri di raccolta, di elaborazione, di pubblicazione e di diffusione dei dati statistici, la disaggregazione per sesso in tutte le indagini aventi per oggetto le persone fisiche, ivi comprese quelle che si riferiscono alle imprese.

2 L'Istituto centrale di statistica, gli uffici di statistica e gli enti ed organismi pubblici di informazione statistica indicati all'articolo 2 del decreto legislativo n. 322 del 1989 citato, sono tenuti ad applicare il criterio della disaggregazione per sesso nella raccolta, elaborazione, pubblicazione e diffusione dei dati statistici relativi ad indagini aventi per oggetto le persone fisiche, ivi comprese quelle che si riferiscono alle imprese.